CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
EMILIA ROMAGNA
UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

(Approvato dall'Assemblea Legislativa il giorno 11 Aprile 2017)

Scheda di Sintesi delle misure relative agli interventi di limitazione del Traffico

AMBITO DI APPLICAZIONE

(Artt. 13 e 14 - Norme tecniche di attuazione; Capitolo 9, tabella 9.1.2 della Relazione Generale del Piano)

I provvedimenti si applicano ai Comuni con oltre 30.000 abitanti e ai Comuni dell'agglomerato urbano di Bologna (vedi allegato 1).

Complessivamente 30 Comuni, che rappresentano il 50% della popolazione regionale.

Le misure si applicano "***almeno*** ai centri abitati, così come definiti dal codice della strada" dei Comuni interessati (D.Lgs 285/92, art. 3).

PERIODO DI APPLICAZIONE

(Capitolo 9, tabella 9.1.2 della Relazione Generale del Piano)

Dall'1 ottobre al 31 marzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30

Possibilità di sospendere le limitazioni nei giorni di festività

VEICOLI INTERESSATI

(Tabella 9.1.2 della Relazione Generale del Piano)

	Classi di veicoli (autoveicoli e veicoli commerciali M1, M2, M3, N1, N2, N3)			
	Limitazioni dal 1/10/2015	**Limitazioni dal 1/10/2016**	**Limitazioni dal 1/10/2018**	**Limitazioni dal 1/10/2020**
Autoveicoli Benzina	<=Euro 1	<=Euro1	<=Euro 1	<=Euro 2
Autovetture Diesel	<=Euro 3	<=Euro 3	<=Euro 4	<=Euro 4
Veicoli commerciali diesel	**<=Euro 2**	**<=Euro 3**	<=Euro 4	<=Euro 4
Autoveicoli Benzina/GPLMETANO	-			<=Euro 1
Ciclomotori e motocicli	<=Euro 0	<=Euro 0	<=Euro 0	<=Euro 1

DOMENICHE ECOLOGICHE

(Capitolo 9, tabella 9.1.2 della Relazione Generale del Piano)

Limitazione della circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30, la prima Domenica di ogni mese **dall'1 ottobre al 31 marzo, con sospensione dall'1 dicembre al 6 gennaio.**

Sono interessati gli stessi veicoli coinvolti nelle limitazioni del traffico dal lunedì al venerdì (tabella precedente).

MISURE EMERGENZIALI

(art. 30 - Norme tecniche di Attuazione)

1. Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se il lunedì e il giovedì, individuati quali giorni di controllo, si verifica l'avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell'agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure emergenziali, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE:
   a) ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4 dal 1 ottobre 2015 e, dal 1 ottobre 2020, a tutti i veicoli diesel Euro 5;
   b) potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
   c) abbassamento di 1 grado centigrado della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite minimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino al limite minimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

(…)

4. Le misure di cui al comma 1 sono adottate congiuntamente e mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso.

ULTERIORI OBIETTIVI DEL PIANO RELATIVI AI 30 COMUNI INTERESSATI: ZTL e aree pedonalizzate

(art. 15 - Norma tecniche di attuazione)

Obiettivo al 2020:

a) individuazione di nuove aree pedonali per una estensione complessiva pari al 20 per cento della superficie del centro storico;
b) estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire un'area pari al 100 per cento della superficie del centro storico;
c) armonizzazione delle regole d'accesso e di sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) sulla base dell'atto di Giunta previsto al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2.a del Piano.

Le aree di cui alle lettere a) e b) possono essere collocate in aree del centro abitato a vocazione residenziale, anche esternamente al perimetro dei centri storici.

Le misure di cui alle lettere a) e b) possono essere integrate, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, con misure equivalenti in termini di riduzione del traffico veicolare, individuate fra quelle indicate al paragrafo 9.1.3.2.d del Piano, motivate da difficoltà o vincoli oggettivi, derivanti dalla specifica conformazione territoriale di ciascun Comune, che non consentono i prescritti ampliamenti delle zone a traffico limitato (ZTL) e delle aree pedonali.